



Località : Via Padre B. Sandri - 466 -

scala 1:2.000



VALDAGNO – FOGLIO 14



**PEEP CAMPOTAMASO
DIRITTO DI PROPRIETÀ**

OGGETTO	12 ALLOGGI IN VIA PADRE B. SANDRI
DITTA	IMPRESA EDILE BAIO GAETANO

CONVENZIONE

DATA	23/05/2001
REP.	9293
UFF. ROGANTE	SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VALDAGNO

VINCOLI

DURATA	5 ANNI DA RILASCIO ABITABILITÀ
SCADENZA	



Città di Valdagno

(Provincia di Vicenza)


Rep. n. 9293

CONTRATTO DI CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI VALDAGNO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI LOTTI N. 1-2-3-4-5 DEL P.E.E.P. CAMPO TAMASO ALL'IMPRESA BAIO GAETANO S.R.L. CON SEDE IN DUEVILLE E RELATIVA CONVENZIONE.


REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno ventitre del mese di maggio (23/05/2001), davanti a me, Aliano dott. Corrado, segretario generale del Comune di Valdagno, autorizzato a rogare i contratti nei quali è parte il Comune suddetto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dai comparenti, aventi i requisiti di legge e con il mio assenso, sono personalmente comparso e si sono costituiti i signori:

a) DAL LAGO ing. GRAZIANO, nato a Villaga (VI) il 26 febbraio 1953, residente a Cornedo Vicentino in viale Milano n. 22, codice fiscale DLLGZN53B26L9521, dirigente della direzione lavori pubblici del Comune di Valdagno. il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Valdagno, con sede in Piazza del Comune n. 8, codice fiscale 00404250243, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità alla determinazione del segretario




U.T.



IL SEGRETARIO GENERALE
Aliano Dott. Corrado

"Registrato a Valdagno il 24 maggio 2001
al n. 105 serie IV liquidato € 255.000.
(= lire duecentocinquantaquemila.)
di cui _____
per trascr. e _____ per IN.V.I.M.



Il segretario generale Aliano Dott. Corrado

generale del Comune di Valdagno prot. n. 48977 del 6 dicembre 1999, prevista dall'art. 66, comma 4, lett. a), dello Statuto Comunale, venditore;

b) VERONCELLI MARIA, nata a Montecchio Precalcino (VI) il 17 luglio 1947 e residente a Dueville in via Da Porto n. 41, casalinga, codice fiscale VRNMRA47L57F465M, che dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa Baio Gaetano s.r.l., con sede a Dueville (VI) in Via Da Porto n. 41, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza 02051110241, compratrice;

persone della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono certo, le quali premettono quanto segue:




- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 252 del 21 dicembre 1988, esecutiva, è stato adottato il Piano Edilizia Economica Popolare denominato "P.E.P. Campotomaso", piano approvato poi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 324 del 28 dicembre 1989; tale piano è stato approvato con modifiche d'ufficio, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2009 del 3 aprile 1990;

- il disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del P.E.E.P., è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29 maggio 1981; tale disciplinare è stato successivamente integrato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 14 luglio 1983, n. 271 del 27 novembre 1989, n. 126 dell'8 novembre 1993, n. 18 del 22 febbraio 1999 e n. 38 del 9 aprile 1999, di seguito brevemente denominato "disciplinare P.E.E.P.";

- il dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Pianificazione e Gestione

Veroncelli Maria
Comando Albo



del Territorio ha emanato il bando di concorso prot. n. 20244 del 20 maggio 1999 per l'assegnazione in proprietà dei lotti edificabili del P.E.E.P. Campotamaso per il prezzo di L. 78.000 al mq. al netto degli oneri di urbanizzazione, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26 gennaio 1999;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18 aprile 2000 sono stati assegnati all'impresa Baio Gaetano s.r.l. tutti i cinque lotti del P.E.E.P. in oggetto, per una superficie originariamente prevista in mq. 3190 (tremilacentonovanta), per un prezzo previsto di L. 248.820.000= (duecentoquarantottomilionioctocentventimila);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16 gennaio 2001 è stata adottata una variante al P.E.E.P. Campotamaso di cui trattasi, variante approvata poi con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 6 aprile 2001;


- il Comune di Valdagno ha iniziato la procedura espropriativa nei riguardi dei proprietari di alcune delle aree incluse nella citata variante al P.E.E.P. Campotamaso con "avviso deposito atti" prot. n. 14545 del 10 aprile 2001, essendo già proprietario delle rimanenti aree;

- a seguito della sottoscrizione del contratto di cessione bonaria da parte dei detti privati proprietari, approvato con determinazione del dirigente n. 250 del 20 aprile 2001, le aree comprese nell'ambito del P.E.E.P. Campotamaso sono tutte pervenute nel possesso del Comune di Valdagno; il trasferimento della proprietà a favore del Comune delle suddette aree private è poi avvenuto con atto in corso di registrazione;

- con determinazione del dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. 290



[Handwritten signature]
Consiglio Amministrativo
Comune di Valdarno



L. 1190
1
N

dell'11 maggio 2001, allegata in copia conforme al presente atto sub a) a seguito del frazionamento sono state individuate catastalmente le aree costituenti i cinque lotti del P.E.E.P. di cui trattasi; la superficie reale dei lotti è passata (da previsti mq. 3190) a mq. 3086 (tremilaottantasei), ma il prezzo resta quello originario suddetto di L. 248.820.000=, in quanto la riduzione di superficie non comporta riduzione del volume edificabile;

- le parti intendono ora procedere alla stipula dell'atto di cessione della proprietà dei lotti in oggetto e della relativa convenzione, come contenuta nei successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente atto, e ciò ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, in conformità allo schema approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 72 del 22 maggio 2001, dichiarata immediatamente esecutiva;

quindi i comparenti, tutto ciò premesso, convergono e stipulano quanto segue:


Art. 1 - Premessa.


La suesposta premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 - Oggetto.

Il Comune di Valdagno, come sopra rappresentato dal dirigente ing. Graziano Dal Lago, cede e vende alla impresa Baio Gaetano s.r.l. con sede in Dueville, come sopra rappresentata da Veroncelli Maria, che acquista, la piena proprietà dei seguenti terreni, compresi nell'ambito del Piano Edilizia Economica Popolare Campotanaso e costituenti i lotti n. 1-2-3-4-5, così catastalmente identificati nel catasto terreni:

Comune Censuario di Valdagno, Foglio 14,


Veroncelli Maria
Gaetano Baio


COMUNE DI VALDAGNO
1



Mapp. n. 680 (ex 84/a) di are 12,90 (are dodici e centiare novanta),
Mapp. n. 682 (ex 90/a) di are 1,97 (are uno e centiare novantasette),
Mapp. n. 685 (ex 660/a) di are 15,99 (are quindici e centiare novantanove),
pari ad una superficie complessiva di are 30,86 (are trenta e centiare
otantasei).

Detti terreni confinano, in unico lotto, in senso N.E.S.O., con i Mapp. nn.
686, 681, 683, 92 e con strada comunale.

I superiori dati catastali sono desunti dal tipo di frazionamento redatto dal
geom. Giampietro Danetti di Brogliano, approvato dall'Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 29 dicembre 2000 al n. 6994.


Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trovano con tutti i connessi diritti, accessioni e
pertinenze, nonché con gli oneri e le servitù attive e passive in quanto
esistenti.

Art. 3 - Prezzo.

Il prezzo viene fissato in L. 248.820.000.= (Lire
duecentoquarantototomilionioctocentoventimila) equivalenti ad euro
128.504,86 (euro centoventototomilacinquecentoquattro virgola ottantasei).

Il Comune di Valdarno venditore ha già ricevuto prima del presente atto il
detto prezzo, per il quale, a mezzo del rappresentante, rilascia
corrispondente quietanza liberatoria, avendo il Tesoriere del Comune già
emesso, al tempo del pagamento, per il corrispondente complessivo
importo, le bollette n. 2629 dell'11 settembre 2000 di L. 124.410.000.=
(Lire centoventiquattromilioniquattrocentodiecimila) e n. 1477 del 22
maggio 2001 di L. 124.410.000.= (Lire

[Handwritten signature]
Consiglieri
Giovanni Pignatelli



centoventiquattromilioniquattrocentodiecimila).

Art. 4 - Rinuncia all'ipoteca legale.

Il Comune venditore, a mezzo del proprio rappresentante, rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, anche in ordine al reimpiego del corrispettivo.


Art. 5 - Garanzie, dichiarazioni e autorizzazioni rilasciate dal venditore.

Il Comune venditore, a mezzo del suo rappresentante:

- a) garantisce la proprietà e disponibilità degli immobili trasferiti, che dichiara liberi da ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli ed oneri;
- b) promette le garanzie di legge per eventuali casi di evizione e di molestia;
- c) immette l'impresa acquirente nel possesso immediato con relativi utili ed oneri;
- d) autorizza voltura e trascrizione;
- e) dichiara e garantisce, ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la piena regolarità degli immobili venduti sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, giusta certificato rilasciato dal Comune di Valdagno il 7 maggio 2001, che si allega al presente atto sotto la lettera B), dichiarando, inoltre, che successivamente alla data del rilascio del detto certificato non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici della zona, ed esonerando me, ufficiale rogante, da responsabilità personale al riguardo;
- f) dichiara che i terreni venduti sono ad esso pervenuti:



[Handwritten signature]
Conservatore



• quanto ai mappali 680 (ex 84/a) e 685 (ex 660/a) del N.C.T. a seguito di scrittura privata autenticata dal notaio dott. Alberto Bonato di Schio in data 24 giugno 1999, rep. 3402 e rep. 3403, registrato a Schio il 9 luglio 1999 al n. 1102, s. 2V;

• quanto al mappale n. 682 (ex 90/a) del N.C.T. a seguito di scrittura privata autenticata dal notaio avv. Gianfranco Di Marco di Valdagno in data 21 maggio 2001, rep. 9173, in corso di registrazione.

Art. 6 - Destinazione degli immobili venduti.

L'impresa Baio s.r.l. acquista gli immobili sopradescritti per destinarli alla costruzione di edifici, secondo le norme del P.E.E.P., aventi le seguenti caratteristiche costruttive e tipologiche:

Lotto 1: mc. 900 corrispondenti a n. 2 alloggi con tipologia bifamiliare;

Lotto 2: mc. 1250 corrispondenti a n. 4 alloggi con tipologia a blocco;

Lotto 3: mc. 1250 corrispondenti a n. 2 alloggi con tipologia a schiera;

Lotto 4: mc. 900 corrispondenti a n. 2 alloggi con tipologia a schiera;


Lotto 5: mc. 700 corrispondenti a n. 2 alloggi con tipologia bifamiliare.


La parte di area che rimane scoperta deve essere sistemata e mantenuta in stato decoroso a cura e spese dell'impresa Baio Gaetano s.r.l. e dei suoi aventi causa.

Il Comune ha facoltà di controllo sulla costruzione degli edifici mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti uffici comunali e per accertare la rispondenza degli stessi a quanto sopra previsto.

Art. 7 - Termine di inizio e di ultimazione degli edifici, modalità di esecuzione e altri obblighi dell'impresa acquirente.

All'impresa Baio Gaetano s.r.l. è fatto obbligo di rispettare le seguenti


Gianfranco Di Marco
Notaio



nome:

a) richiedere il rilascio della concessione edilizia entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della firma del presente atto;

b) il termine di inizio e di fine lavori è quello previsto dalle vigenti norme urbanistiche;

c) realizzare esclusivamente edifici aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche di cui all'art. 6 e in ogni caso edifici che sotto l'aspetto tipologico e del grado di finitura possano almeno rispettare le prescrizioni del capitolato d'appalto in uso presso l'ATER di Vicenza, per quanto lo stesso non sia in contrasto con il presente disciplinare;

d) rispettare negli atti di trasferimento degli alloggi costruiti le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 11.

Art. 8 - Prezzi di cessione degli alloggi costruiti sui lotti.


Il prezzo di cessione ai terzi di cui al successivo art. 9 degli alloggi costruiti sulle aree qui assegnate all'impresa Baio Gaetano s.r.l., terrà conto delle seguenti voci:

- a) costo di acquisizione del terreno;
- b) costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) costo di costruzione calcolato sulla base del prezzo unitario per mc. fornito dal listino prezzi della Camera di Commercio di Vicenza per edificio di tipo residenziale-pubblico o di civile abitazione.

Tale prezzo, che la Camera di Commercio valuta al volume misurato come vuoto per pieno, viene applicato nel presente atto, comprensivo del valore delle fondazioni, al volume teorico dell'edificio così calcolato:



*Per me e per
consiglio
consiglio*





$$Vt = Sc \times ht$$

dove:

Vt = Volume teorico dell'edificio cui fare riferimento per l'applicazione del costo di costruzione;

Sc = Superficie dell'alloggio valutata come somma della superficie utile abitabile e del 60% (sessanta per cento) della superficie non residenziale, come da Decreto Ministeriale del 10 maggio 1977;

ht = Altezza teorica pari a mt. 4,00 (quattro) per alloggi di tipo in linea o a torre e pari a mt. 4,25 (quattro virgola venticinque) per alloggi di tipo a schiera o per alloggi in duplex. Tale altezza sarà maggiorata di mt. 0,15 (zero virgola quindici) nel caso che l'edificio abbia fondazioni del tipo a platea o su pali per tener conto del maggiore onere;

c1) costo delle sistemazioni esterne e delle recinzioni valutate sulla base dei prezzi della Camera di Commercio di Vicenza;


d) costo delle spese tecniche promozionali calcolate nella misura massima dell'8% (otto per cento) del costo di costruzione di cui al punto c);

e) costo degli oneri di prefinanziamento e di ammortamento calcolati nella misura di 10/12 (dieci dodicesimi) del tasso di sconto vigente al momento della stipula del presente atto tra il Comune e l'impresa, aumentato in misura massima del 20% (venti per cento).

L'impresa prima della vendita definitiva degli alloggi dovrà presentare al Comune una tabella dalla quale risulterà il prezzo di cessione degli stessi riferito a mc., nonché il prezzo di ogni singolo alloggio.

E' possibile in questa sede variare i prezzi degli alloggi in misura non maggiore né inferiore del 10% (dieci per cento) in modo che il totale del

Carlo Belli
Consiglieri Municipali
Consiglio Municipale



costo di tutto l'intervento sia pari a quello risultante applicando il prezzo medio a tutti gli alloggi.

Il prezzo convenzionato è soggetto a revisione prezzi secondo le modalità sotto descritte.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio e l'ultimazione dei lavori l'aggiornamento del costo di produzione, inteso come somma delle quote relative alle opere di urbanizzazione, del costo di costruzione, del costo delle sistemazioni esterne, del costo delle spese tecniche e degli oneri di prefinanziamento, avverrà sulla base della somma dei prodotti della quota parte del costo di produzione riferito a mese e la variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione tra il mese iniziale e quello di riferimento, il tutto secondo la seguente formula:

$$P_c = \sum_{m=1}^n \frac{P_{co} \times I_{cm}}{I_{co}}$$

dove:

P_{co} = costo di produzione comprensivo di opere di urbanizzazione, spese tecniche, oneri di prefinanziamento, riferito alla data di inizio lavori;

n = numero dei mesi intercorsi tra la data di costruzione riferito al mese


corrente;

I_{cm} = Indice ISTAT del costo di costruzione riferito al mese corrente;

I_{co} = Indice ISTAT del costo di costruzione riferito alla data di inizio lavori.

L'aggiornamento dei prezzi di costruzione in questo periodo si effettua solamente quando l'aumento superi la ventesima parte del prezzo complessivo convenuto e la revisione si applica solo per quella parte che eccede il ventesimo.

Carocelli
Arnaldo Ruffini



Per il periodo intercorrente tra la data di riferimento del prezzo e la data di inizio lavori, il costo di produzione sarà aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione verificatasi nel corrispondente periodo.

Per il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e la data di stipula del contratto di vendita, il costo di produzione sarà aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per il corrispondente periodo.

La variazione globale del prezzo di vendita, terreno escluso, è pertanto espressa dalla seguente formula:

$$P_v = P_{co} \times \frac{I_{co}}{I_{cr}} \times \frac{I_v}{I_{vo}}$$

dove:

I_{cr} = Indice ISTAT costo di costruzione relativo alla data di riferimento del prezzo;


I_{vi} = Indice ISTAT costo della vita relativo alla data di vendita;


I_{vo} = Indice ISTAT costo della vita relativo al mese di ultimazione dei lavori.

Art. 9 - Obblighi degli aventi causa dall'impresa.

Gli alloggi costruiti dall'impresa, a norma dell'art. 46 della legge 457/78 possono essere alienati, come si è detto, o su di essi possono essere costituiti diritti reali di godimento sia verso Enti di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 457/78, sia verso i soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Questi ultimi aventi causa dall'impresa sono sottoposti al seguente obbligo: per un periodo di tempo di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio della


Carlo Felice
Carlo Felice



licenza di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, su perizia giurata, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione.



Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel precedente comma sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.


Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico e popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio costruito sull'area di cui al presente atto, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle Amministrazioni e dagli Enti indicati nella legge 865/71 o comunque costruiti con il contributo dello Stato a norma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 17.01.1959, n. 2.

Art. 10 - Sanzioni.

In aggiunta a quanto disposto dal precedente art. 9, si prevede:

- a) la risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine di presentazione della domanda di concessione edilizia o di quello per l'inizio dei lavori nonché l'inosservanza del termine per il rilascio dell'abitabilità;
- b) la risoluzione del contratto nel caso di utilizzazione degli edifici a scopo diverso da quello previsto nel piano di zona o dal piano di utilizzazione;
- c) la nullità dei patti che stabiliscono prezzi di cessione maggiori di quelli


Camerello
Camerello




stabiliti nell'articolo 8, per la quota eccedente a quanto stabilito. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

La risoluzione del contratto comporta la restituzione all'acquirente, dedotte le spese, del prezzo pagato per l'acquisto del terreno; per le eventuali costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno stesso, sarà corrisposto un indennizzo nei limiti della minor somma tra l'importo della spesa sostenuta ed il valore dell'opera, valutata secondo le modalità dell'art. 8 della presente convenzione.

Nessun indennizzo sarà dato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché per le spese tecniche di progettazione.


Art. 11 - Norme sul trasferimento degli alloggi.

Negli atti di trasferimento degli alloggi è fatto obbligo al venditore, sia esso l'impresa Baio s.r.l. sia esso un avente causa dalla stessa impresa, di inserire opportune clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con quanto in essa stabilito. E' fatto, inoltre, obbligo al venditore di comunicare al Comune, tramite lettera raccomandata, l'intenzione di cedere l'alloggio, ove ciò sia previsto dal presente atto, almeno 40 (quaranta) giorni prima della stipula del rogito notarile. La comunicazione deve riportare le generalità dell'acquirente. Gli atti di trasferimento compiuti in contrasto con quanto previsto in questo articolo sono nulli.

Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di trasferimento, ha facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritenesse necessaria a comprovare



Carlo M...
Comune di Valdagno



il possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione di aree all'interno del P.E.E.P.. Tutta la documentazione deve essere consegnata entro trenta giorni dalla richiesta del Comune e deve dimostrare il possesso dei requisiti sopra citati, da parte dell'acquirente, al momento del rogito notarile. Qualora l'acquirente risulti sprovvisto di tali requisiti, il Comune entro novanta giorni dalla data di consegna della documentazione richiesta, ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.


Le norme sopra descritte si intendono applicabili per i primi cinque anni dalla data di abitabilità.

Si fa presente, a tal proposito, che può conseguire l'assegnazione di aree P.E.E.P., secondo il disciplinare vigente del Comune di Valdagno:

- a) chi abbia la cittadinanza italiana;
- b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comprensorio di Valdagno;
- c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, in uno dei Comuni del comprensorio, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25% (venticinque per cento), consentano una rendita catastale annua superiore a L. 1.000.000= (un milione);
- d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a carico dello Stato o col contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- e) chi usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare



Barbara
Barbara



non superiore a quanto stabilito dalla legge n. 457 del 1978 e successive modifiche ed integrazioni.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quelli dei componenti del nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a 2 (due) e non superiore a 5 (cinque) e che non sia dichiarato igienicamente idoneo dall'autorità competente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e dagli affiliati con lui conviventi e gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni.

I requisiti indicati alle lettere c) e d) devono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare.

Il limite di reddito di cui alla lettera c) viene fissato alla data del 31 dicembre 1980 ed è soggetto a revisione secondo indice ISTAT del costo della vita per famiglie di impiegati ed operai con aggiornamento semestrale.


Art. 12 - Canoni di locazione.

Nel caso di locazione degli alloggi costruiti sulle aree concesse con il presente atto, i canoni non devono essere superiori al 4% (quattro per cento) del prezzo di cessione di cui all'art. 8.

Art. 13 - Richiami alla normativa vigente.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si fa esplicito riferimento alle norme di legge ed in particolare alle leggi 14 aprile 1962.

Carlo Alberto
Canale



n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché al disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del P.E.E.P., come approvato con le deliberazioni consiliari citate in premessa, in quanto compatibili con il presente stesso atto.

Art. 14 - Agevolazioni fiscali.


I componenti invocano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (imposta di registro in misura fissa; esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali), dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le altre eventuali spettanti.

Art. 15 - Spese contratto.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente. E' esclusa l'applicazione dell'INVIM a carico del Comune venditore, peraltro esente ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito con la Legge 24 gennaio 1997, n. 5, in quanto i beni in oggetto sono pervenuti allo stesso Comune in data successiva al 1° gennaio 1993.

E richiesto io segretario ho ricevuto quest'atto ed ho dello stesso dato lettura ai costituiti, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me segretario che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa delle parti medesime.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di sedici fogli scritti su quindici facciate intere e parte di questa sedicesima.


Mario Melloni
Mario Melloni

